

POLICY WHISTLEBLOWING

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

COSMA GROUP S.R.L. s.u. (nel seguito in breve indicata anche come la “Società” o “COSMA GROUP”) intende con la presente Policy Whistleblowing (nel seguito in breve la “Policy”) dare piena e concreta applicazione alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 in “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, (noto anche come Decreto whistleblowing).

Nella redazione della Policy COSMA GROUP ha inteso, altresì, recepire le Linee Guida di ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

In considerazione di quanto sopra, il presente documento ha l’obiettivo di descrivere il sistema di whistleblowing adottato dalla Società previo incontro con le rappresentanze sindacali ed in particolare di spiegare nella maniera più chiara possibile le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni delle violazioni con le relative tutele garantite, così come disciplinate dal D. Lgs. n. 24/2023.

2. DEFINIZIONI

Whistleblower (Segnalante): (letteralmente “soffiatore nel fischiotto”), la persona fisica, che segnala condotte illecite, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Per Whistleblowers si intendono, dunque, non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Violazioni: illeciti, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di COSMA GROUP.

Whistleblowing: segnalazione effettuata dal whistleblower come sopra qualificato delle informazioni sulle violazioni con le modalità di seguito indicate.

Segnalazione interna: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione messo a disposizione da COSMA GROUP ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 24/2023.

Segnalazione esterna: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione istituito da ANAC nel rispetto delle condizioni previste dall’ art. 7 D. Lgs. n. 24/2023.

Divulgazione pubblica: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni effettuata tramite la stampa o i mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nel rispetto delle condizioni previste dall’ art. 15 D. Lgs. n. 24/2023.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere un collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio; un collega che riveste la qualifica di sindacalista, ma assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, assistesse il segnalante utilizzando la sigla sindacale, non potrebbe rivestire il ruolo di facilitatore: in tal caso si applicherebbero le disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla Legge 300/1970.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La segnalazione **deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti** che comportino la violazione di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di COSMA GROUP **posti in essere nel contesto lavorativo** in cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

La segnalazione può riguardare anche violazioni non ancora commesse, ma che il segnalante in buona fede e ragionevolmente, ritiene si possano verificare sulla base di indici sintomatici, ovvero elementi concreti come, ad esempio, irregolarità e anomalie.

Non possono costituire oggetto di segnalazione e di tutela ai sensi del D. Lgs. n.23/2024:

- le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** del soggetto segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro** o di impiego pubblico, **ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate** (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro);
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al del D.Lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (ad es. abusi di mercato);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

È richiesto che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; la segnalazione, pertanto, **deve contenere** le seguenti indicazioni:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la **descrizione del fatto**;
 - le **generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.
- Non sono considerate sufficientemente circostanziate, e come tali **verranno archiviate per mancanza degli elementi essenziali, le segnalazioni che**, a titolo esemplificativo:
- **non contengono gli elementi sopra elencati**;
 - **presentano contenuto generico**;
 - **sono corredate da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione**;
 - **consistono nella produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione vera e propria**.

I comportamenti, atti od omissioni che possono costituire violazioni oggetto di segnalazione sono elencati dall'art. 2 lett. a del D. L.gs. n. 24/2023 e comprendono:

I. Violazioni della normativa nazionale. In tale categoria rientrano

- gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;

- i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D. Lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE;

II. Violazioni della normativa europea. In particolare:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad esempio frodi o corruzione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il canale di segnalazione interno individuato da COSMA GROUP per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione e per agevolare il segnalante anche qualora non disponesse di strumenti informatici, prevede la trasmissione della segnalazione per posta all'indirizzo del soggetto esterno al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, come di seguito identificato. Il segnalante dovrà utilizzare in tutto tre buste (come suggerito dalle Linee Guida di ANAC): nella prima inserirà i suoi dati identificativi e il recapito attraverso il quale vorrà essere contattato, unitamente a copia del suo documento di riconoscimento; nella seconda busta introdurrà la segnalazione per separarla dai suoi dati personali avendo cura di scrivere sull'involucro "segnalazione whistleblowing"; la terza busta dovrà contenere le prime due e recare all'esterno il nominativo e l'indirizzo del soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna nonché la dicitura "riservata". In alternativa il segnalante potrà richiedere con le stesse modalità a mezzo posta un incontro di persona con il soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate saranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, fatta salva la previsione dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. n. 24/2023, e verranno registrate dal gestore esterno per renderle rintracciabili qualora il segnalante dovesse successivamente venire identificato e comunicasse di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

Il soggetto esterno individuato da COSMA GROUP S.R.L. s.u. quale gestore del canale di segnalazione interna tenuto all'espletamento delle attività descritte dall'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023 è l'Avv. Luca Stramare, soggetto autonomo che presenta competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico e presso il cui studio legale in Corso Garibaldi n.66, 33170 Pordenone, andranno inviate per il tramite del servizio postale le segnalazioni o le richieste di incontro per effettuare le segnalazioni di persona.

5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni inoltrate attraverso il canale interno sono ricevute dal soggetto esterno incaricato da COSMA GROUP e sono soggette al seguente iter istruttorio.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dandone notizia altresì alla persona segnalante. Il soggetto cui è stata inviata per errore la segnalazione sarà tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione.

Il gestore del canale di segnalazione interna deve svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro al segnalante comunicando quale seguito intende dare alla segnalazione nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Verrà effettuata un'analisi preliminare per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali a fondamento della segnalazione.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata indicandone le motivazioni.

Nel caso risultino elementi utili e sufficienti per ritenere fondata la segnalazione, il gestore del canale interno provvederà ad avviare la successiva fase istruttoria e di approfondimento.

All'esito dell'attività istruttoria il gestore deve fornire un **riscontro** alla persona segnalante comunicando, in base alle risultanze, la sua decisione in merito all'archiviazione, allo stato dell'istruttoria interna, all'avvio di un'inchiesta interna, ai provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, al rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

6. SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, **se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto whistleblowing;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene comunicata attraverso il canale attivato da ANAC che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall'Autorità stessa nell'ambito del proprio canale di segnalazione accessibile direttamente nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata al servizio "whistleblowing": <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

7. DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica e beneficiare della tutela prevista dal Decreto Whistleblowing **soltanto se** ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o esterna alle condizioni di cui al superiore punto 6 alle quali non è stato dato riscontro, ovvero quando ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e in base a circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o che sussista il rischio di ritorsioni o che la segnalazione possa non avere efficace seguito.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del medesimo segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nel procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' parimenti garantita la riservatezza degli altri soggetti coinvolti dalla segnalazione: il soggetto segnalato, eventuali facilitatori o altre persone menzionate nella segnalazione, come ad esempio i testimoni di quanto oggetto di segnalazione.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I trattamenti dei dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna in qualità di titolari del trattamento nel rispetto delle previsioni del citato Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 51/2018

10. DIVIETO DI RITORSIONE

Tra le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 cui COSMA GROUP intende dare attuazione è riconosciuto il **divieto di ritorsione** (costituiscono ritorsioni, ad esempio, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine ...).

Non verrà tollerata, pertanto, da parte della Società alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata od effettiva, connessa o conseguente ad una segnalazione o denuncia presentata nel rispetto della normativa sul whistleblowing.

Le misure di tutela si applicano:

- al whistleblower;

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il segnalante, o altro soggetto incluso nella tutela, che ritiene di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata esclusivamente ad ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica accessibile tramite il sito istituzionale della medesima.

Le suddette misure di protezione si applicano se e soltanto se al momento della segnalazione o della denuncia il segnalante o il denunciante avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra quelle regolate dal Decreto Whistleblowing e se la segnalazione o la divulgazione pubblica sono state effettuate rispettando le procedure del Decreto stesso. In difetto di tali condizioni le segnalazioni si considerano non rientranti nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi non si applica a chi segnala, la tutela prevista, escludendo analogamente la protezione ai soggetti diversi che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al whistleblower, potrebbero subire indirettamente ritorsioni.

Le misure di protezione non si applicano se è accertata, anche nel primo grado di giudizio la responsabilità penale del whistleblower per i reati di calunnia o di diffamazione o la responsabilità civile del whistleblower in caso di colpa grave o dolo. In caso di accertamento delle responsabilità, al whistleblower o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

11. SANZIONI

COSMA GROUP prende atto che ANAC è competente ad applicare le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 21 del D. L. gs. 24/2023 quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione e le relative procedure, ovvero che tali procedure non sono conformi a normativa;
- la persona segnalante è stata condannata anche in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

12. DIFFUSIONE DELLA POLICY

Il presente documento sarà reso facilmente accessibile ai soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni di whistleblowing attraverso l'affissione in bacheca nei luoghi di lavoro e la pubblicazione nel sito web di COSMA GROUP. Le modalità di presentazione delle segnalazioni saranno altresì oggetto di trattazione nei corsi di formazione del personale della Società.

13. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La “Policy whistleblowing” sarà comunque soggetta a revisione periodica laddove necessario per adeguarla a modifiche normative od organizzative di COSMA GROUP.